



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 345 del 27/03/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 12 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI,
LIVIO ZACCAGNINI

33) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FLAVIO TOSONI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. SAVIO S.R.L. ED ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO S.R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAVIO S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 13/03/2026

A seguito di indagini avviate per l'accertamento di espressioni discriminatorie, la Procura Federale riteneva che il sig. Flavio Tosoni, all'epoca dei fatti calciatore minorenni tesserato per la società A.S.D. Savio s.r.l. e attualmente tesserato per la società Frosinone Calcio s.r.l., nel corso della gara Arsenal F.C. – Savio Calcio A.S.D. del 18.5.2025 disputata in occasione del Torneo "Flavio Protti Tour" svoltosi dal 16 al 18 maggio 2025, avesse proferito all'indirizzo di un calciatore avversario la seguente testuale espressione: "Coglione levati"; ciò dopo aver spintonato l'avversario per allontanarlo dal pallone e poter così eseguire un calcio di punizione decretato dall'arbitro a favore della squadra della società A.S.D. Savio s.r.l..

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Flavio Tosoni per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva nonché la società A.S.D. Savio s.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 C.G.S..

Pervenivano memorie difensive di entrambi i deferiti nel quale si rilevava la tenuità della condotta tale da non configurare alcuna responsabilità disciplinare per il sig. Tosoni e di conseguenza per la società.

All'udienza del 12 marzo 2026, tenutasi in modalità a distanza, era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Luca Zennaro, nonché Stefano Tosoni, genitori del calciatore Flavio Tosoni. Nessuno era presente, invece, per la difesa della A.S.D. Savio s.r.l..

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio,

disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Flavio Tosoni fosse sanzionato con la squalifica per n.2 giornate di gara e la società S.D. Savio s.r.l. con € 300,00 di ammenda.

Il deferito presente rilevava come la lievissima condotta non fosse sanzionabile disciplinarmente e che il procedimento avesse ingenerato difficoltà psicologica nei confronti del giovane calciatore.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale ivi compresa la dichiarazione ammissiva dello stesso deferito.

Se è vero, tuttavia, che la frase pronunciata dal calciatore sia comunque in violazione dei precetti di lealtà, correttezza e probità, non si può non rilevare la levità del comportamento tenuto, che forse non avrebbe meritato un'azione disciplinare, considerando anche il contesto in cui la condotta si è consumata.

Per la punizione di tale infrazione bagatellare, quindi, questo Giudice Federale applicherà la sanzione che sarebbe stata comminata dal direttore di gara se avesse avuto contezza degli eventi e cioè quella dell'ammonizione, che sarà imputata nel campionato ove il calciatore svolge attività sportiva nella corrente stagione sportiva.

Dall'accertamento nei confronti del tesserato discende, altresì, la responsabilità oggettiva della società da sanzionarsi nella misura stabilita dal dispositivo, ritenuta congrua in relazione al materiale svolgersi degli eventi e al lievissimo disvalore della condotta del proprio calciatore.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Tosoni Flavio, ammonizione, da imputare nel campionato in cui svolge attività sportiva nella corrente stagione sportiva;
- Savio S.R.L., euro 50,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 27 marzo 2026
--

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantaggiato